

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4449

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FIORILLO e D’URSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2000

—————

Istituzione del ruolo di psicologo delle situazioni di crisi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La progressiva uniformazione dei sistemi culturali ed economici comporta la difficoltà di fornire modelli validi per affrontare sia crisi di passaggio (nascita, crescita, vecchiaia, morte) sia eventi negativi o catastrofici (malattie gravi, incidenti invalidanti, violenze, lutti). Simili esperienze determinano pesanti sofferenze individuali che producono effetti dannosi non solo sulla vita sociale, ma anche sulla qualità e sulla realtà economica e lavorativa in cui il soggetto è inserito.

In alcuni Paesi si è cercato in qualche modo di intervenire: ad esempio, negli Stati Uniti sono stati creati presidi anti-crisi istituzionalizzati, operanti all'interno dei «pronto soccorso», ovvero forme di assistenza psicologica finalizzate a casi specifici.

In Italia, non esistono forme di intervento che prevedano la possibilità di presenze costanti all'interno dei luoghi di lavoro e non solo, capaci di intervenire professionalmente per evitare il cronicizzarsi delle crisi o in grado di offrire reali sostegni alle persone colpite o coinvolte in eventi traumatici che ne compromettono di conseguenza la stabile e proficua permanenza nel tessuto sociale collettivo.

Pochissimi sono i servizi pubblici e privati che, per esempio, assistono psicologicamente le persone gravemente ammalate ed in fase terminale, oppure colpite da pesanti lutti o da crisi derivanti da problemi di separazione coniugale, di convivenza con gravi *handicap* ed altro ancora. La risposta spesso si traduce nella rara presenza di pochi psicologi chiamati ad un intervento di emergenza, limitato a prescrizioni farmacologiche.

Oltre all'incalcolabile danno umano, è ancor più difficile calcolare il costo economico globale, se connesso al concetto di «produtti-

vità»: calo di motivazioni nel lavoro, assenteismo, distruttività, depressione.

Una crisi (accidentale o di crescita) non si risolve spontaneamente quando le risorse dell'essere umano non sono sufficienti a fargli fare le scelte necessarie a riavviare la vita ritardata o bloccata dai cambiamenti negativi.

L'approccio di tali situazioni deve essere globale, è necessario concentrarsi sull'individuo in crisi, ma senza trascurare le conseguenze della stessa sulla sua famiglia, sulla rete di relazioni sociali o sulla società in genere.

Chi aiuta, in tali circostanze, deve avere competenze empatiche e psicodiagnostiche; deve saper valutare il tipo di crisi che ha di fronte e in che fase essa si trova; deve essere in grado di comunicare con il soggetto e svolgere un'opera di mediazione psicologicamente corretta tra il suo intervento psicologico sull'individuo e quelli sociali, soprattutto quando le sue tecniche non bastano e bisogna portare in campo risorse non direttamente disponibili al soggetto.

In conclusione, lo psicologo delle situazioni di crisi deve essere in grado di intervenire trasversalmente nelle più varie situazioni ed individuare, di volta in volta, l'approccio giusto per affrontare le crisi in atto.

L'articolo 1 enuncia le finalità del disegno di legge, che intende fornire, ai singoli e alle famiglie, quell'aiuto psicologico competente ed efficace che nel nostro contesto culturale manca quasi del tutto, tutte le volte che il processo psicologico del superamento della crisi viene ritardato o si blocca, con gravi conseguenze sulla produttività e sulla qualità della vita (calo di motivazioni nel lavoro, senso di conflittualità, esasperazione, rifiuto di curarsi o di vivere, depressione).

L'articolo 2 illustra le funzioni che lo psicologo delle situazioni di crisi è chiamato a svolgere. Si tratta di interventi individuali e/o di gruppo a seconda delle situazioni, per intervenire nelle varie situazioni di crisi dovute alle fasi della vita o ad eventi catastrofici e negativi. Si richiede anche una collaborazione con il datore di lavoro, per favorire il reinserimento nel lavoro dei soggetti,

attraverso un reale superamento della crisi stessa.

Con l'articolo 3 si indicano i requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di psicologo delle situazioni di crisi. In particolare si deve trattare di un soggetto laureato in psicologia e che abbia frequentato un apposito corso di specializzazione o *master*.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Istituzione del ruolo di psicologo delle situazioni di crisi)

1. È istituita la figura dello psicologo delle situazioni di crisi, allo scopo di diffondere una nuova cultura dell'intervento e dell'assistenza nelle situazioni di crisi e di fornire, ai singoli e alle famiglie in situazioni di crisi, un aiuto psicologico competente ed efficace.

Art. 2

(Funzioni)

1. Lo psicologo delle situazioni di crisi svolge le seguenti funzioni:

a) interventi psicologici individuali e di gruppo nell'ambito delle *équipes* formate per le situazioni di crisi in occasione di interventi di protezione civile, di pronto soccorso e rianimazione, o in occasione di violenze o traumi in genere, di catastrofi naturali e incidenti;

b) presenza all'interno dei luoghi di lavoro per il monitoraggio e la diagnosi delle situazioni di crisi;

c) interventi di sostegno psicologico individuale o di gruppo per fronteggiare e favorire la risoluzione sia delle crisi connesse alle fasi naturali della vita, quali nascita, età evolutiva, gravi malattie e morte di congiunti, sia di quelle dovute ad eventi catastrofici o negativi, quali la perdita del lavoro e della casa, separazione e divorzi, violenze fisiche e morali;

d) collaborazione con il datore di lavoro, per favorire il reinserimento nel lavoro

dei soggetti in crisi, sul presupposto di un reale superamento delle crisi stesse.

Art. 3

(Requisiti necessari)

1. Possono svolgere le funzioni di psicologo delle situazioni di crisi coloro che abbiano conseguito diploma di laurea in psicologia e che abbiano frequentato un apposito corso di formazione.

2. I corsi di formazione per psicologo delle situazioni di crisi sono organizzati secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.





